

STATUTO

**CENTRO POLIFUNZIONALE
AMALTEA PER IL BAMBINO E
LA FAMIGLIA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS VIA LINO LIVIABELLA
3/5

Numero REA: PS - 179965

Codice fiscale: 02417260417

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-06-2010 - Statuto completo	2
--	---

	ni fiscali previste dalla legge, inclusa l'iscrizione nel-	
	l'apposito Albo delle società cooperative.	
	VI) Le spese del presente atto e quelle inerenti alla costi-	
	tuzione della società, dell'importo globale approssimativo di	
	euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero) cedono a	
	carico della società.	
	VII) La società viene costituita sotto la piena osservanza	
	delle disposizioni che precedono e di quelle stabilite nello	
	Statuto sociale qui di seguito riportato:	
	"STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE	
	La società ha la seguente denominazione sociale:	
	"CENTRO POLIFUNZIONALE AMALTEA PER IL BAMBINO E LA FAMIGLIA -	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	
	(in breve anche "CENTRO AMALTEA - COOPERATIVA SOCIALE")	
	ART. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede nel comune di Pesaro (PU) .	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di se-	
	4	

	di secondarie con le modalità previste dalla legge.	
	ART. 3	
	DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga o anticipato	
	scioglimento nei modi e termini di legge.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO - PREVALENZA	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizio-	
	ni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto	
	compatibili, ai sensi dell'art. 2519, u.c., cod. civ..	
	Qualora ai sensi di legge la società dovrà essere disciplina-	
	ta dalle disposizioni in materia di società per azioni do-	
	vranno essere adottate le necessarie modifiche al presente	
	statuto sociale.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi troveranno ap-	
	plicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	5	

	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci coope-	
	ratori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	ART. 5	
	SCOPO	
	La società ha scopo mutualistico e non di lucro.	
	Ai sensi dell'art. 1, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, la so-	
	cietà intende perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale delle perso-	
	ne, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed edu-	
	cativi, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci,	
	alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i	
	soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse	
	6	

	tipologie previste dalla legge od in forma autonoma ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico,	
	fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dal-	
	l'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, o da ogni altra	
	norma di legge applicabile.	
	I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati da	
	Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti	
	allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e so-	
	ci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e ap-	
	provati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge. I regola-	
	menti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico	
	dovranno prevedere il principio della parità di trattamento	
	tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla coopera-	
	tiva e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito del-	
	le leggi in materia, fermo restando quanto previsto per i	
	"soci volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro	
	381.	
	La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci,	
	che presteranno la loro opera in forma subordinata od in al-	
	tra forma consentita dall'ordinamento giuridico.	
	La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con ter-	
	zi, fermo restando il rispetto di ogni norma cui è subordi-	
	nato il conseguimento del carattere di mutualità prevalente.	
	Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge	
	7	

	381/1991, ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. e trans.	
	cod. civ., la presente cooperativa sociale è dunque conside-	
	rata cooperativa a mutualità prevalente.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	La Cooperativa può dunque aderire ad organismi economici o	
	sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, coope-	
	rativistiche, di lavoro e di servizi. L'adesione agli organi-	
	smi ed enti, saranno deliberate dall'organo amministrativo	
	ART . 6	
	OGGETTO	
	Per raggiungere lo scopo mutualistico, la società ha ad og-	
	getto l'attività di gestione di servizi socio-sanitari ed e-	
	ducativi e, in tale ambito, potrà:	
	- istituire e/o gestire centri di riabilitazione so-	
	cio-educativi e residenziali e/o semi residenziali, centri di	
	accoglienza e di socializzazione; comunità alloggio, case fa-	
	miglia, centri di pronto intervento, strutture di prima acco-	
	glienza e orientamento per le persone in stato di bisogno, e	
	dunque:	
	-- di comunità e centri (comunità terapeutiche, centri	
	sociali, centri d'accoglienza, centri di consulenza, ecc.)	
	nell'ambito dei quali procedere al recupero psico-fisico ed	
	alla riabilitazione di anziani, minori, e/o comunque sogget-	
	ti svantaggiati, ivi inclusi i disabili ed i soggetti colpiti	
	8	

	da gravi handicap psichici per i quali si richiederanno	
	strutture, strumenti e personale differenziati e specializza-	
	ti;	
	-- di asili nido, scuole materne e/o centri d'infanzia;	
	-- di centri, strutture, spazi di socializzazione cul-	
	turale, del tempo libero e del turismo per minori, anziani e	
	disabili;	
	- istituire e/o gestire centri diurni per la prestazione di	
	servizi socio-educativi a favore della famiglia;	
	- istituire e/o gestire strutture per il tempo libero; centri	
	ricreativi; centri di aggregazione; soggiorni residenziali,	
	quali campi gioco, campeggi e case vacanza;	
	- prestare a favore dei suindicati soggetti servizi	
	-- di trasporto con assistenza e servizi domiciliari	
	assistenziali, di sostegno e riabilitazione, tanto presso la	
	famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture, apposi-	
	tamente allestite o messe a disposizione da enti pubblici o	
	privati;	
	-- di assistenza e sorveglianza, sia presso proprie	
	strutture che altrove, di tipo privato e non, e/o nei luoghi	
	di villeggiatura, nonchè di assistenza e sorveglianza durante	
	la somministrazione dei pasti e gestione del servizio mensa;	
	-- di sostegno scolastico, in particolare per i minori	
	disabili; nonchè di gestione di attività educative, ricreati-	
	ve, ludiche di animazione e sostegno, sia presso proprie	
	9	

	strutture che altrove, di tipo privato e non, e/o nei luoghi	
	di villeggiatura;	
	- svolgere l'attività di promozione e gestione di progetti e	
	servizi per l'infanzia, i minori, gli adolescenti ed i giova-	
	ni attraverso attività a carattere educativo e di animazione,	
	ed anche nel settore del tempo libero;	
	- predisporre, organizzare e gestire mezzi e strumentazione	
	coordinati in apposite strutture e centri, - con la presta-	
	zione dei relativi servizi -, funzionali all'esercizio, da	
	parte di professionisti regolarmente abilitati, delle atti-	
	vità psico-terapeutica e di assistenza psicologica nonché	
	dell'attività motoria, sportiva, psicomotoria, di animazione,	
	musicale, di pet therapy, di psicomotricità, rivolte a:	
	• bambini in età prescolare e scolare, con particolare ri-	
	guardo all'aspetto educativo;	
	• soggetti in situazione di handicap, anche con lo scopo del-	
	la loro integrazione sociale ed all'aspetto educativo;	
	• anziani.	
	La società potrà in ogni caso curare lo svolgimento di atti-	
	vità di tipo socio-culturale come dibattiti e/o conferenze al	
	fine di contribuire alla diffusione della cultura, in parti-	
	colare quella attinente alla realtà locale, e solidaristica,	
	nel campo nel quale la cooperativa opera; organizzare e ge-	
	stire corsi di formazione, consulenza e orientamento finaliz-	
	zati alla qualificazione di coloro che operano nel campo so-	
	10	

	cialle e sanitario.	
	E' tassativamente esclusa ogni e qualsiasi attività propria	
	delle professioni intellettuali che, ove eventualmente neces-	
	saria, sarà svolta personalmente, direttamente e sotto la	
	personale responsabilità di professionisti abilitati ai sensi	
	di legge e sarà esercitata nel rispetto delle norme di legge,	
	dei regolamenti e delle consuetudini che regolano l'attività	
	medesima.	
	Nello svolgimento della propria attività, la società potrà	
	assumere ed eseguire appalti pubblici e/o privati.	
	Per l'attuazione dell'oggetto sociale, che sarà svolto previo	
	rilascio dei titoli autorizzativi che dovessero essere ri-	
	chiesti dalla legge, la società potrà compiere operazioni	
	commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle atti-	
	vità principali, nonchè assumere partecipazioni in altre im-	
	prese e società la cui attività sia analoga, affine o con-	
	nessa con la propria, ma sempre e comunque come attività non	
	prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, nè rivolta nei confronti	
	del pubblico, nel rispetto, in particolare, delle disposizio-	
	ni dettate in materia dal d. lgs. 385/93, con esclusione del-	
	le attività di cui al d. lgs. 58/98 e successive integrazioni	
	e modificazioni, e comunque nel rispetto della normativa vi-	
	gente in materia.	
	Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avva-	
	11	

	lersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e	
	future e potrà richiedere contributi e finanziamenti a ogni	
	livello istituzionale, comprese l'Unione Europea, banche pri-	
	vate e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, proto-	
	colli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare	
	quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed or-	
	ganismi economici o finanziari, diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività	
	previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo coopera-	
	tivo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori	
	qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7	
	CATEGORIE E REQUISITI DEI SOCI - DIRITTI E OBBLIGHI - SCAMBIO	
	MUTUALISTICO - DOMICILIO SOCI	
	7.1. I soci si distinguono in:	
	a) "Soci cooperatori": I soci cooperatori prestano la pro-	
	pria attività di lavoro remunerato, in modo da ottenere, tra-	
	mite la gestione in forma associata e con la prestazione del-	
	la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e	
	12	

	le migliori condizioni economiche, professionali e sociali.	
	Il numero dei "soci cooperatori" è illimitato e variabile ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei "soci coo-	
	operatori" diviene inferiore a quello stabilito dalla legge,	
	esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,	
	trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta	
	in liquidazione.	
	b) "Soci in prova": Ai sensi dell'art. 2527 comma 2 cod. civ	
	i soci in prova sono ammessi in una categoria speciale in	
	virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro in-	
	serimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al	
	termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammes-	
	so a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperato-	
	ri.	
	Il socio in prova può partecipare alle assemblee sociali, ma	
	non ha diritto di voto; i soci in prova hanno diritto ad un	
	ristorno in misura ridotta e con modalità stabilite dall'or-	
	gano amministrativo; i soci in prova hanno gli stessi obblighi	
	dei "soci cooperatori".	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'organo	
	amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti	
	dalla legge o dall'atto costitutivo.	
	c) "Soci volontari": I "soci volontari" prestano la loro at-	
	13	

	tività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Possono essere soci, purchè in possesso di ogni altro necessario requisito di legge:	
	- tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	In particolare, possono essere soci i laureati in scienze motorie, diplomati in istituto magistrale, laureati in psicologia e specializzati in ambito di psicologia sportiva aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.	
	Fermo quanto previsto dell'art. 2522, comma 2 cod. civ., possono essere comunque ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Nel rispetto delle prescrizioni di legge, possono essere soci anche:	
	- i lavoratori tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	14	

	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	7.2 I soci hanno i diritti che spettano loro per legge inclu-	
	so il diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed all'ele-	
	zione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi della cooperativa nei modi e nei li-	
	miti fissati dalle legge, dallo statuto, dai regolamenti e	
	dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermo ogni obbligo sancito dalla legge e dal presente statuto,	
	ogni socio, per il fatto della sua partecipazione alla coope-	
	rativa, si obbliga a:	
	- osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti	
	interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	- prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo	
	le esigenze in atto e secondo quanto previsto negli appositi	
	regolamenti;	
	- astenersi dal tenere comportamenti che impediscano alla co-	
	operativa di riporre affidamento nella sua attitudine perso-	
	nale e professionale a partecipare all'attività sociale e al	
	conseguimento degli scopi sociali.	
	15	

	I soci sono obbligati inoltre a:	
	- versare, secondo le modalità stabilite dall'organo ammini-	
	strativo e nel rispetto delle norme di legge il capitale	
	sottoscritto e il sovrapprezzo eventualmente determinato dal-	
	l'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta	
	degli amministratori, nonché le spese di istruttoria per	
	l'ammissione.	
	7.3. La prestazione di lavoro del socio cooperatore e il re-	
	lativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da	
	appositi regolamenti interni, redatti dall'organo amministra-	
	tivo ed approvati dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge.	
	I regolamenti interni potranno definire altresì i parametri	
	di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza	
	dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi azien-	
	dale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	I regolamenti interni dovranno definire comunque la tipologia	
	dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma al-	
	ternativa, con i soci lavoratori; essi dovranno contenere in	
	ogni caso quanto prescritto dalla legge e dovranno essere de-	
	positati nei termini di legge presso gli uffici competenti.	
	Nei medesimi regolamenti saranno altresì disciplinate le pre-	
	stazioni di lavoro dei "soci volontari" e i parametri e le	
	modalità di rimborso delle spese da essi effettivamente so-	
	stenute e documentate, ai sensi dell'art. 4 della legge	
	381/1991.	
	16	

	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed auton-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai	
	sensi del sopracitato art. 4 della legge 381/1991. Ai soci	
	volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la tota-	
	lità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammi-	
	nistrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-	
	sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-	
	tiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-	
	nali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Il tutto nel rispetto comunque delle inderogabili disposizio-	
	ni di legge in materia.	
	7.4 Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti	
	con la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Ciascun socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni va-	
	riazione dei dati previsti dal presente articolo.	
	ART. 8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	17	

	se persona fisica:	
	- autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome,	
	luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadi-	
	nanza, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettro-	
	nica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento; se	
	cittadino straniero extra comunitario alla domanda dovrà es-	
	sere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;	
	Se persona giuridica:	
	- denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, de-	
	vono indicare i dati sociali e il nominativo della persona	
	delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che	
	ha deciso l'adesione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta	
	- la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto	
	nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di la-	
	voro che il socio intende instaurare in conformità con il	
	presente statuto e con gli appositi regolamenti, che esami-	
	nerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne pre-	
	so visione;	
	- l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di	
	legge e di statuto.	
	18	

	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo ri-	
	chiedesse a migliore documentazione della domanda di ammis-	
	sione.	
	Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:	
	- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti	
	ed alle deliberazioni degli organi sociali;	
	- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e al-	
	lo stato dell'attività svolta, secondo le esigenze in atto e	
	secondo quanto previsto dai regolamenti interni, ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa, e fermo il rispetto di	
	ogni norma di legge in materia.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-	
	gli amministratori su domanda dell'interessato. La delibera-	
	zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	19	

	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere infe-	
	riore o superiore ai limiti previsti dalla legge	
	All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di	
	almeno il 25% della quota sottoscritta e l'intero	
	sovrapprezzo.	
	Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento del-	
	le quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli	
	amministratori, essere escluso a norma del combinato disposto	
	degli artt. 2531 e 2533, cod. civ..	
	ART. 10	
	MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natu-	
	ra e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal	
	quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti	
	a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere	
	integralmente liberate al momento della sottoscrizione.	
	20	

	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere so-	
	stituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in danaro presso la società.	
	ART. 11	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per cessione della quota e per	
	recesso, esclusione, e per morte del socio.	
	ART. 12	
	CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	21	

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al tribunale.	
	ART. 13	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	con ogni conseguenza di legge	
	ART. 14	
	RECESSO	
	Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla	
	legge e comunque quando:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi	
	di ordine familiare e personale, di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il rapporto di lavoro con la cooperativa, subordinato, au-	
	tonomo o di altra natura sia stato risolto ad iniziativa del-	
	la cooperativa o la prestazione sia stata sospesa per indi-	
	sponibilità di occasioni di lavoro, nel rispetto comunque	
	delle limitazioni di legge in materia.	
	22	

	Il recesso non può essere parziale.	
	Si applicano al recesso le disposizioni previste dall'art.	
	2532 cod. civ. e dalle altre norme di legge in materia.	
	ART. 15	
	ESCLUSIONE	
	L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione nei con-	
	fronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma c.c.;	
	6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmen-	
	te agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la coopera-	
	tiva;	
	7. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in	
	contrasto con gli interessi della cooperativa;	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base del-	
	la deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclu-	
	sione debbono essere comunicate al socio con lettera racco-	
	mandata.	
	23	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 16	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se	
	sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante co-	
	mune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta	
	la divisione.	
	ART. 17	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	(fermo quanto previsto dall'art. 16 comma 2 che precede)	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate	
	24	

	a titolo di soprapprezzo. Il pagamento deve essere fatto en-	
	tro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	In questi casi il socio che cessa di far parte della coopera-	
	tiva risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si	
	sono verificati tali eventi per il pagamento della quota so-	
	ciale sottoscritta e non versata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso ter-	
	mine sono responsabili verso la società gli eredi del socio	
	defunto.	
	In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi e-	
	redi, si richiama comunque la disciplina prevista dall'art.	
	2536 del codice civile.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo ammini-	
	strativo che decorso un anno da quando sono divenute esigibi-	
	li, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, e-	
	sclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla	
	riserva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 18	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	25	

	a) dal capitale sociale,;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dalla riserva formata dai versamenti a titolo di sovrapprezzo:	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;	
	e) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	f) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.	
	Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la cooperativa con il suo patrimonio	
	ART. 19	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore nè superiore ai limiti di legge, nel ri-	
	26	

	spetto della disposizione di cui all'art. 2525 cod. civ.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori.	
	ART. 20	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, ai sensi di legge.	
	Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è	
	presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta dalla sopra-	
	detta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal secondo	
	comma dell'art. 2364 cod. civ; in questi casi gli amministra-	
	tori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod.	
	civ., le ragioni della dilazione.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante	
	la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli secondo quanto	
	27	

	stabilito al successivo articolo 22 e nel rispetto dell'art.	
	4 che precede.	
	Qualora per disposizioni di legge fosse consentita l'emissio-	
	ne di strumenti finanziari, la remunerazione degli strumenti	
	medesimi non potrà essere superiore al limite disposto per i	
	requisiti della mutualità prevalente.	
	ART. 21	
	RISTORNI	
	La stessa assemblea che approva il bilancio può deliberare la	
	erogazione ai soci cooperatori, a titolo di rimborso, di un	
	ulteriore trattamento economico , in misura non superiore ai	
	limiti di legge, nel rispetto delle condizioni stabilite dal-	
	la normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto	
	e dal relativo apposito regolamento.	
	Il rimborso di cui sopra compete ai soci cooperatori in pro-	
	porzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno pre-	
	stata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati	
	dall'organo amministrativo, nel rispetto della parità di	
	trattamento.	
	Comunque l'attribuzione del rimborso deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 22 del presente statuto.	
	ART. 22	
	DESTINAZIONE UTILE	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	28	

	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia	
	durante la vita della società che all'atto del suo sciogli-	
	mento;	
	b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente	
	maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla co-	
	stituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai	
	sensi di legge;	
	c) alla costituzione o all'incremento di altri fondi di ri-	
	serva nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio e nel rispetto della applicabili norme di	
	legge.	
	Gli eventuali utili residui sono destinati all'erogazione di	
	un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla	
	Assemblea che approva il bilancio e che non potrà essere su-	
	periore a quanto stabilito dall'art 2514 comma 1 lettera	
	a) e quindi non superiore all'interesse dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-	
	tale effettivamente versato.	
	I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto	
	tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della	
	società è superiore ad un quarto	
	Potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli u-	
	29	

	tili, il tutto nel rispetto dell'art. 2545 quinquies, 2° co.,	
	cod. civ..	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 23	
	ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore uni-	
	co;	
	c) il collegio sindacale (qualora si verificano i presu-	
	posti di legge previsti dall'art. 2543 c.c.).	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 24	
	DEFINIZIONE	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare.	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue de-	
	liberazioni prese in conformità dello statuto e della legge	
	vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissen-	
	zienti.	
	ART. 25	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	L'assemblea deve essere convocata in tutti i casi previsti	
	30	

	dalla legge.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede so-	
	ciale purchè nel territorio dello Stato italiano.	
	La convocazione è effettuata, nel rispetto delle norme di	
	legge, mediante:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante nel	
	libro soci, ovvero	
	- mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi e sotto-	
	scritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto ter-	
	mine.	
	La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, gior-	
	no ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato	
	anche il giorno per la seconda convocazione che però non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il	
	giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avvi-	
	so, l'assemblea in seconda convocazione deve essere riconvo-	
	cata entro trenta giorni dalla data della prima.	
	In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se	
	l'assemblea non è stata convocata in conformità alle prece-	
	denti disposizioni, purchè ad essa partecipino tutti i soci	
	ai sensi di legge, e tutti gli amministratori e sindaci, -	
	questi ultimi se nominati -, siano presenti o informati della	
	riunione e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla tratta-	
	31	

	zione degli argomenti all'ordine del giorno.	
	ART. 26	
	COMPETENZE E	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della	
	cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e de-	
	terminare la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli am-	
	ministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti	
	dalla legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che u-	
	no o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano	
	fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il	
	51% (cinquantuno per cento) dei voti spettanti alla totalità	
	32	

	dei soci e delibera a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbe-	
	ro dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il nume-	
	ro dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazio-	
	ni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,	
	si applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, deli-	
	bera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla to-	
	talità dei soci.	
	Sono fatte salve le diverse maggioranze inderogabilmente ri-	
	chieste dalla legge.	
	ART. 27	
	DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio	
	in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Non è previsto il voto plurimo.	
	ART. 28	
	33	

	DELEGHE DI VOTO E	
	MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
	DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per i-	
	scritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla	
	società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo	
	di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni	
	patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo	
	da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero,	
	qualora la società sia gestita da un Consiglio di Ammini-	
	strazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ovvero, in loro mancanza, dalla persona designata dagli in-	
	tervenuti.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato	
	conto nel verbale.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio,	
	designato nello stesso modo, salvo il caso cui il verbale	
	venga redatto da un Notaio.	
	34	

	Per le votazioni si procederà per alzata di mano.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il si-	
	stema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	ART. 29	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province ovvero se ha più di cinque-	
	cento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha	
	un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro,	
	il presente statuto dovrà prevedere lo svolgimento di assem-	
	blee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.	
	ART. 30	
	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del di-	
	ritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c.	
	per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	L'AMMINISTRAZIONE	
	ART. 31	
	COMPOSIZIONE	
	La società e' amministrata:	
	35	

	a) o da un Amministratore Unico	
	b) o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un mini-	
	mo di due ad un massimo di nove membri, secondo quanto deter-	
	minato dall'assemblea all'atto della nomina.	
	L'Amministratore unico o i membri del Consiglio di Ammini-	
	strazione sono nominati dall'Assemblea. Alla carica di ammi-	
	nistratore, quando la società sia gestita da un Consiglio di	
	Amministrazione, possono essere nominate anche persone che	
	non siano soci.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei membri del consi-	
	glio di amministrazione, se nominato, sono scelti comunque	
	tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai so-	
	ci cooperatori persone giuridiche, nel rispetto delle norme	
	di legge al riguardo.	
	Gli amministratori restano in carica per tutto il tempo che	
	verrà stabilito all'atto della nomina e quindi anche a tempo	
	indeterminato e sono rieleggibili.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un compen-	
	so.	
	I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti al-	
	l'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea.	
	Il tutto secondo le applicabili norme di legge.	
	ART. 32	
	DISCIPLINA DEL	
	36	

	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il	
	Presidente, se non è nominato dall'Assemblea.	
	Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate	
	con metodo collegiale.	
	Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della so-	
	cietà, sia altrove, purchè nel territorio dello Stato, tutte	
	le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne	
	sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri con specifi-	
	ca indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del	
	giorno.	
	La convocazione è effettuata mediante:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun ammini-	
	stratore, e sindaco se nominato, almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza, ovvero	
	- mediante lettera consegnata a mano agli amministratori	
	stessi, e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro	
	per ricevuta entro il predetto termine.	
	L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e	
	l'ora della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le forma-	
	lità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministra-	
	zione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti	
	i sindaci effettivi, se nominati.	
	37	

	Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la	
	presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni	
	sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.	
	Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Se-	
	gretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.	
	ART. 33	
	COMPETENZE	
	La gestione della società spetta all'Organo Amministrativo.	
	Esso Organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza	
	di legge o del presente statuto sia rimesso alla decisione	
	dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge,	
	può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi	
	membri determinando i limiti della delega.	
	ART. 34	
	POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte	
	ai terzi ed in giudizio spettano:	
	- all'Amministratore Unico;	
	ovvero, se la società e' gestita da un Consiglio di	
	Amministrazione,	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè	
	- agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle	
	rispettive deleghe.	
	38	

	L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determi-	
	nati atti o categorie di atti.	
	CAPO III	
	CONTROLLO	
	ART. 35	
	Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qua-	
	lora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Control-	
	lo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio	
	Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) sup-	
	plenti nominati con decisione dei soci.	
	Il Collegio sindacale esercita la revisione legale dei conti	
	e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione ed in parti-	
	colare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile adottato dalla società e sul suo concre-	
	to funzionamento.	
	I requisiti dei sindaci, la loro durata in carica e la retri-	
	buzione degli stessi, nonchè il funzionamento dell'organo di	
	controllo e i relativi poteri e doveri, sono disciplinati	
	dalle norme di legge in materia.	
	E' fatta salva la nomina di ogni altro organo di controllo	
	che fosse previsto da norme inderogabili di legge.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - LIQUIDAZIONE	
	ART. 36	
	39	

	SCIoglimento	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà	
	ad assumere le necessarie delibere ai sensi dell'art. 2487	
	cod. civ e delle applicabili norme di legge in materia.	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale, e i dividendi e-	
	ventualmente maturati e deliberati e non riscossi, saranno	
	devoluti a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione previsti dalla legge.	
	ART. 38	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto co-	
	stitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo	
	V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 39	
	L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci che de-	
	terminano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica e ogni altro regolamento previsto	
	dalla legge; compete all'assemblea dei soci approvare, modi-	
	ficare o abrogare detti regolamenti.	
	Per quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente	
	40	

39 di 39